COMUNE DI OSTANA
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26

OGGETTO: Contabilità economico-patrimoniale e Bilancio consolidato - Esercizio dell'opzione ex art. 232, comma II°, del TUEL e presa d'atto dell'esercizio dell'opzione ex art. 233 bis, comma III°, del TUEL.

L'anno **Duemilaventiquattro,** addì **Ventitre,** del mese di **Maggio**, alle ore **18:00** nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
Rovere Silvia	SINDACA	X	
Lombardo Giacomo	VICE SINDACO	X	
Bertorello Daniele Elvino	ASSESSORE		X
		Totale Presenti:	2
		Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Vice Segretario Comunale Dott. Paolo GOLDONI, la Sig.ra Silvia ROVERE, nella sua qualità di Sindaca, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ostana. Responsabile Procedimento: Maurino Antonella (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2, della Legge 05 maggio 2009, n. 42, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma della contabilità degli Enti territoriali (Regioni, Province, Comuni ed Enti del SSN);
- la suddetta riforma rappresenta un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Ricordato che la riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha individuato un percorso graduale di applicazione volto a rendere più sostenibile l'impatto sulle Amministrazioni coinvolte, in base al quale le stesse Amministrazioni:

- dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria Allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs.vo n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
- adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.P.R. n. 194/1996, che conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs.vo n. 118/2011, aventi funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);
- possono rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico–patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli Enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);
- possono rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli Enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11bis, comma 4);

Preso atto che, con riguardo ai Comuni di più piccole dimensioni, il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, modificato ed integrato dal D.Lgs.vo n. 118/2011, dispone:

- all'art. 232, comma 2, che: "Gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico–patrimoniale";
- all'art. 233 bis, comma 3, che: "Gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente enuncia:
"La delibera di Giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, **è trasmessa** alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13, della Legge n. 196 del 2009. Considerato che gli Enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233 bis, comma 3, del TUEL";

Considerato che questo Ente ha una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e quindi rientra nelle previsioni di rinvio e di esonero previste dalle norme sopra richiamate;

Ritenuto di rinviare la contabilità economico patrimoniale e di avvalersi della facoltà di non adottare il bilancio consolidato, come sopra indicato;

Atteso che:

- questo Ente con deliberazione della Giunta Comunale n. 39, in data 08 ottobre 2018, ha individuato il proprio Gruppo Amministrazione Pubblica;
- a causa di contenute quote partecipative e risorse umane e finanziarie inadeguate l'Ente è nell'impossibilità di poter assolvere alla predisposizione del bilancio consolidato pertanto intende avvalersi della deroga espressa dal richiamato art. 233bis TUEL concedente la possibilità di non adottare detto documento;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Bilancio per quanto concerne la regolarità tecnica–contabile, ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b, del D.L. 10.10.2012, n. 174;

Ad unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

1. Di esercitare l'opzione concessa dall'art. 232, comma 2 ed in particolare di non adottare la contabilità economico–patrimoniale.

2. Di dare atto che il presente atto rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233bis, comma 3, del TUEL, anche se in presenza della tenuta della contabilità economico–patrimoniale a causa delle palesate contenute quote partecipative e risorse umane e finanziarie inadeguate.

3. Di trasmettere detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo dettato dall'art. 9, comma 1quinquies, del D.L. n. 113/2016, ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020.

Successivamente, con votazione unanime e favorevole, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ostana. Responsabile Procedimento: Maurino Antonella (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i.

LA SINDACA
Firmato digitalmente
: (ROVERE Silvia)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: (GOLDONI Dott. Paolo)

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.

Ostana, lì _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(GOLDONI Dott. Paolo)

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ostana. Responsabile Procedimento: Maurino Antonella (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line